



Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);

L'Assemblea Comunale di Dalpe dispone:

Capitolo primo

Disposizioni generali e competenze

Art. 1 - Obiettivo

¹Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 - Autorità competenti

¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

²Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi tramite delle Ordinanze di applicazione.

³Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴Il Municipio può pubblicare in forma anonima a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

⁵Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁶Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.



Art. 3 - Campi di applicazione

¹Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- c. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;

²I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento anche nell'*Ordinanza Municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*.

Art. 4 – Finanziamento

¹ L'importo annuo complessivo per le misure di incentivazione è fissato ad una quota del 70% del versamento annuo ricevuto dal Fondo per le Energie Rinnovabili (FER).

³L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità dell'importo previsto al cpv. 1. eventuali richieste di incentivo che superano l'importo annuale disponibile vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo.

Capitolo secondo

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 5 - Procedura

¹La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'*Ordinanza municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*.

²A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

³La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

Art. 6 - Condizioni di incentivazione

¹Gli incentivi previsti dagli artt. 7 e 8 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui agli artt. 9 e 11.

²Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 14 possono essere concessi unicamente per abitazioni primarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune.

³Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁴Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale,



cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

⁵Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; in caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁶Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁷L'ammontare dell'incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi elargiti per lavori eseguiti in proprio dove l'importo massimo riconosciuto corrisponde al costo totale del materiale. Fanno altresì eccezione gli artt. 15 e 16, per i quali l'autorità competente si riserva in ogni caso la facoltà di ridurre l'importo qualora le spese sostenute dal richiedente risultino inferiori all'incentivo calcolato.

Capitolo terzo

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 7 – Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti.

²L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 5% e il 20% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.--.

Art. 8 - Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a pellets, a legna o si allacciano ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti.

²Ad esclusione delle conversioni verso impianti a legna in pezzi, l'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a pompa di calore, a pellet o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento si situa tra il 5% e il 20% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 2'000.--.

⁴L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a legna in pezzi, si situa tra un importo minimo di fr. 500.-- e un importo massimo di fr. 2'000.-- per impianto. Per la definizione dell'incentivo nell'ordinanza è possibile tener conto del tipo di impianto e della potenza termica.



Art. 9 – Installazione di impianti fotovoltaici

¹Possono beneficiare dell'incentivo (contributo unico) coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti.

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo unico cantonale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% e il 50% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di fr.2'000.--.

Art. 10 – Installazione batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti.

²L'importo concesso per impianto, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra un importo minimo di fr. 500.-- e un importo massimo di fr. 1000.--.

Art. 11 – Installazione impianti solari termici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici per il riscaldamento dell'edificio o per l'acqua calda sanitaria su edifici esistenti.

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 5% e il 20% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 1'000.--.

Capitolo quarto

Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 12 – Trasporto pubblico (privati)

¹Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

²L'incentivo è concesso unicamente per abbonamenti e titoli di trasporto nominali emessi da:

- Comunità tariffale Arcobaleno
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS)

³Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa negli intervalli e categorie seguenti:



- Tra il 50% e il 100% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per studenti fino a 25 anni compiuti ritenuto un massimo di 600.- per anno civile;
- Tra il 25% e il 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per adulti a beneficio dell'AVS ritenuto un massimo di fr. 400.- per anno civile;
- Tra il 10% e il 25% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di fr. 200.-- per anno civile;

⁵Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliere di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

⁶L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

Art. 13 – Biciclette elettriche

¹Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- sono escluse dal presente regolamento le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 5% e il 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di fr. 250.--, per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a e lett. b dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);

⁴Il diritto all'incentivo comunale è limitato a 1 bicicletta ogni 5 anni per le persone fisiche.

⁵Il beneficiario non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Art. 14 Installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche

¹Sono concessi incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per la ricarica di veicoli elettrici secondo il Modo 3 o Modo 4 della normativa IEC



Comune di Dalpe

CH - 6774 Dalpe

61851-1. Possono beneficiare dell'incentivo le installazioni in edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

²L'importo forfettario per stazione, definito nella relativa ordinanza municipale, si situa tra fr. 50.-- e fr. 200.--.

Capitolo sesto

Disposizioni finali

Art. 15 - Riscossione indebita

¹Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

²Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 16 - Diritto di compensazione

⁴Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 17 - Entrata in vigore

¹A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Per l'Assemblea Comunale

La Presidente
Prisca Fransioli

Il Segretario
Daniele Balmelli

Approvato dall'Assemblea comunale il 05.06.2023
Approvato dal Consiglio di Stato il 03.08.2023